

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Fisco internazionale. Le prossime mosse in una lettera del ministro elvetico delle Finanze al Forum globale mondiale

# Berna, dati in automatico dal 2017

Libero scambio di informazioni fra Svizzera e principali Paesi Ue (Italia compresa)

Lino Terlizzi  
LUGANO

Scambio automatico di informazioni al via tra il 2017 e il 2018. Trattative con la Ue per la regolarizzazione del passato e l'accesso ai mercati. Revisione dell'accordo Fatca con gli Usa. Sono i tre punti principali della posizione del governo svizzero in campo fiscale. Il ministro elvetico delle Finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, ha inviato una lettera al Forum globale mondiale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni, che comprende i paesi Ocse e G20. Il governo elvetico ha approvato la lettera e ne ha reso noto ieri il contenuto.

Nella missiva Berna ribadisce l'intenzione di introdurre in tempo utile la base legale per lo scambio automatico di informazioni. Gli istituti bancari e finanziari elvetici potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei clienti stranieri non residenti in Svizzera nel corso del 2017, ed effettuare il

primo scambio di dati nel 2018, a condizione che i parlamentari, e gli elettori in caso di referendum, approvino testi di legge e accordi. Un primo gruppo di oltre 40 stati, i cosiddetti early adopters, cioè utilizzatori precoci (tra cui Italia, Francia, Germania), intende iniziare a rilevare dati già nel 2016 e procedere al primo scambio nel 2017.

Per quel che concerne gli svizzeri e in generale i residenti nella Confederazione, per ora rimangono in vigore le norme sul segreto bancario. Un'iniziativa denominata "Si alla protezione della sfera privata", che ha l'obiettivo di confermare queste norme sul piano interno, ha raccolto le firme per arrivare ad un referendum. Prima del voto popolare l'iniziativa dovrà però essere esaminata dal governo e dal parlamento.

L'esecutivo elvetico vuole inoltre avviare trattative con l'Unione europea per trovare soluzioni sulla regolarizzazione del passa-

to per i capitali non dichiarati e depositati nella Confederazione, oltre che sul libero accesso ai mercati dei servizi finanziari. Berna vorrebbe inoltre estendere i negoziati sulla regolarizzazione ad aree e Stati con cui esistono strette relazioni economiche e politiche. Per quel che riguarda gli Stati Uniti, Berna vuole rivedere l'accordo Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act): i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati automaticamente e su base di reciprocità.

Intanto sul versante della vicenda in Francia di Ubs, la maggior banca elvetica, è spuntata una nuova versione. Il giornale elvetico SonntagsZeitung domenica scorsa aveva scritto che i nomi di 300 clienti sospettati di evasione fiscale erano stati inviati da Berna alle autorità di Parigi e che i clienti toccati non erano stati informati, sulla base delle norme svizzere entrate in vigore l'agosto scorso.

## In sintesi

**01 | LETTERA D'INTENTI**  
Berna ribadisce l'intenzione di introdurre in tempo utile la base legale per lo scambio automatico di informazioni. Istituti bancari e finanziari potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei clienti stranieri non residenti in Svizzera nel corso del 2016, per il primo scambio di dati nel 2017, con i principali Paesi Ue (Italia compresa)

**02 | LA TRATTATIVA**  
L'esecutivo elvetico vuole avviare trattative con la Ue per trovare soluzioni sulla regolarizzazione del passato per i capitali non dichiarati, oltre che sul libero accesso ai mercati dei servizi finanziari

Il quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung (Nzz) ha invece citato proprie fonti che indicano che i nomi sono 100 e che i clienti sono stati informati. Un portavoce dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) ha confermato al quotidiano che le nuove norme di agosto non sono state utilizzate. Queste norme prevedono l'assenza di informazione ai clienti in casi particolari, ad esempio se la procedura estera rischia di essere gravemente danneggiata.

L'invio dei 100 nomi sarebbe insomma stato fatto sulla base delle già esistenti regole di assistenza. Ubs, oltre a questa partita dei nomi, deve affrontare in Francia il capitolo di eventuali multe per riciclaggio di proventi di frode fiscale e reclutamento illecito di clienti. La banca elvetica, che respinge le accuse, ha dovuto versare una maxicauzione per un importo di 1,1 miliardi di euro.

## Parere del Mef

### L'Europa esclude costi zero sul Pos

«Le norme in materia di commissioni bancarie sui pagamenti elettronici che si stanno formalizzando in Europa lasciano alla concorrenza del mercato la naturale spinta al ribasso sul costo delle commissioni». È quanto risponde Enrico Zanetti, sottosegretario al ministero dell'Economia, all'interrogazione presentata in commissione Finanze alla Camera da Giovanni Paglia (Sel) sulla legittimità delle commissioni interbancarie dovute per l'uso del bancomat.

In Italia, però, esiste un obbligo di accettare il pagamento tramite Pos sopra i 30 euro che negli altri paesi Ue non c'è; una norma introdotta di recente che in molti casi non viene rispettata perché non è prevista una sanzione in caso di inadempimento. Un obbligo che ha fatto diventare impellente la necessità di contenere i costi di commissione; e proprio per questo il Mef ha tenuto una serie di tavoli di confronto con operatori bancari e associazioni sulle criticità del passaggio generalizzato alla moneta elettronica e incontrerà esercenti e professionisti per condividere le informazioni acquisite e studiare soluzioni condivise. Sempre che l'Europa non cambi le carte in tavola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Gal.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Per la contitolarità su altri immobili

## Sconti «prima casa» per i coniugi con limiti più ampi

Angelo Busani

Se due coniugi sono comproprietari di una casa (acquistata senza agevolazione prima casa), uno di essi può comprare un'altra abitazione, con l'agevolazione "prima casa", il cui ottenimento non è impedito dalla titolarità di una quota di proprietà di altra casa acquistata in precedenza. È quanto la Cassazione stabilisce nella sentenza n. 21289 dell'8 ottobre 2014. Nel caso specifico, si trattava di interpretare il disposto della norma che contempla l'agevolazione prima casa (la Nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986) nella parte in cui prevede che l'acquirente non deve essere «titolare esclusivo o in comunione con il coniuge» del diritto di proprietà di altra abitazione sita nel medesimo Comune dove è ubicata la casa oggetto del nuovo acquisto agevolato.

Per la Cassazione, nel caso di coniugi già proprietari di altra abitazione, la situazione di contitolarità osta all'ottenimento dell'agevolazione prima casa, in occasione di un nuovo acquisto da parte di uno di essi, se si tratti di una contitolarità in regime di comunione legale dei beni; quando invece, in caso di contitolarità coniugale in un regime giuridico diverso dalla comunione dei beni, si avrebbe situazione che non ostacola uno di essi all'acquisto agevolato di altra abitazione (si pensi a due coniugi in regime di separazione; o a due coniugi bensì in comunione legale, ma che abbiano acquistato una casa prima del matrimonio).

La sentenza conferma il filone interpretativo della normativa in esame aperto con altra pro-

nuncia della Cassazione (19 febbraio 2014, n. 3931): se i coniugi si trovino a essere comproprietari della casa adibita a residenza familiare (per averla comprata in regime di separazione dei beni o perché l'acquisto in comunione legale si sia poi tramutato in comunione ordinaria per effetto di separazione coniugale), la titolarità di tale quota di proprietà rappresenta per ciascuno dei coniugi una situazione di casa idonea a soddisfare le sue esigenze abitative, trattandosi di una situazione che non impedisce a ognuno di essi un nuovo acquisto con l'agevolazione prima casa.

Le sentenze n. 3931 e 21289 costituiscono una svolta perché intervengono dopo che, per anni, il criterio interpretativo ufficiale dell'Amministrazione è stato di segno contrario, nel senso che qualsiasi situazione di contitolarità tra coniugi (fossero in comunione dei beni o meno) ostacolava un nuovo acquisto agevolato da parte di ognuno di essi. Ad esempio, nella circolare delle Entrate n. 19/E del 1° marzo 2001 si leggeva che il nuovo acquisto agevolato da parte di un coniuge era impedito nel «caso di titolarità in comunione con il coniuge di diritti su immobili nel territorio del comune dove si acquista»; e il medesimo avviso era espresso dalla successiva circolare delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013, secondo la quale «è possibile godere dell'agevolazione prima casa se si è titolari in comunione con soggetti diversi dal coniuge di diritti reali su beni immobili anche se situati nel medesimo comune in cui si intende procedere al nuovo acquisto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Camera. Decisione ancora rinviata

## La voluntary frenata dall'autoriciclaggio

C'è sempre l'autoriciclaggio di traverso sulla strada dell'approvazione della voluntary disclosure. Ieri la commissione Finanze della Camera ha di nuovo rimandato la decisione sull'emendamento Boschi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) rimettendola alla giornata di oggi. Che è l'ultima utile, considerato che da domani il progetto di legge 2247 inizierà il suo percorso a ostacoli nell'aula di Montecitorio, in vista di una solu-

zione in due tappe (martedì 14 è previsto il voto dei deputati). L'emendamento Boschi è stato oggetto di una discussione generale e preliminare a cui hanno partecipato anche il vice ministro dell'Economia, Luigi Casero, e il sottosegretario della Giustizia, Enrico Costa.

Nella seduta di questa mattina resta da votare anche l'emendamento del relatore Giovanni Sanga che concede la non punibilità di autoriciclaggio in caso

di adesione alla voluntary disclosure. Sono invece passati senza problemi gli altri emendamenti presentati da Sanga, volti da un lato ad aggiornare il calendario interno della proposta di legge (che ha avuto tempi di gestazione imprevedibilmente lunghi) e dall'altro a eliminare problemi di interpretazione (in particolare sulla riduzione di pena per le frodi fiscali, stabilita in tre quarti in misura fissa).

L'ultima seduta della Commissione rischia comunque di sollevare qualche attrito, considerato che ieri sono state depositate altre due dozzine di emendamenti, che riguardano sia il tema dell'esenzione penale totale, sia la ripermutazione dell'autoriciclaggio.

Difficile pensare che in poche ore di dibattito si riesca a trovare una sintesi non raggiunta in anni di confronto, pertanto è verosimile che, vi-

sti gli stretti tempi imposti dall'aula, si arrivi a un voto interno di maggioranza. Dopo che le sorti della proposta di legge 2247 sono legate a scelte eminentemente politiche. Un passaggio veloce a Montecitorio potrebbe essere un buon test per il Senato, ma se la lobby anti disclosure mostrasse una certa resistenza trasversale è verosimile un cambio di strategia, con l'ipotesi sempre aperta della migrazione nella legge di stabilità o in un nuovo decreto legge dedicato al rientro dei capitali.

A.Gal.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reati tributari. Si all'omessa dichiarazione

## Il vecchio «scudo» non può sanare l'esterovestizione

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

Il rappresentante legale della società esterovestita risponde di omessa dichiarazione che non può essere sanata dallo scudo fiscale, la cui tutela penale riguarda esclusivamente le condotte di esportazione e detenzione di disponibilità estere. Ad affermarlo è la sentenza 41047/2014 della Cassazione penale depositata ieri.

Il fisco ha contestato a un imprenditore l'esterovestizione di un'azienda tedesca ritenuta con sede in Italia. Ne è conseguita, tra l'altro, la denuncia per il reato di omessa dichiarazione Iva (articolo 5 del Dlgs 74/2000) dal 2004 al 2010. Il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto anche il sequestro di denaro e 138 autovetture.

L'imputato ha presentato istanza di dissequestro, evidenziando non solo che la società tedesca era concretamente operativa ma che aveva aderito allo scudo fiscale e pertanto il reato contestatogli era "sanato". Il provvedimento cautelare è stato però confermato dal tribunale del riesame e l'imprenditore ha presentato ricorso in cassazione. Ma il collegio di legittimità ha respinto il ricorso fornendo spunti interessanti sia sulla rilevanza penale dello scudo sia sulla stabile organizzazione.

L'articolo 13, comma 4, del Dl 78/2009 prevedeva l'esonerazione della responsabilità penale limitatamente al rimpatrio e alla regolarizzazione delle somme oggetto di sanatoria. Di conseguenza la salvaguardia per i reati fiscali opera solo con riferimento ai capitali rimpatriati, mentre per le altre condotte illecite (che non riguardano il trasferimento e il possesso all'estero di capitali) resta ferma l'ordinaria rilevan-

za penale. Nel caso in esame - sottolinea la sentenza - il contribuente aveva "scudato" proprie quote di partecipazione e pertanto i benefici non potevano estendersi alla società estera. A nulla rileva, in tale contesto, che secondo la circolare 43/E/2009 si possono ritenere sanate le regolarizzazioni effettuate dal dominus di una società di capitali. Tale interpretazione, infatti, è riferita solo all'ambito tributario e non si può operare alcuna interpretazione estensiva ai fini penali.

I giudici di legittimità, poi, hanno precisato che il reato di omessa dichiarazione, può essere integrato anche dalle condotte elusive ai fini fiscali che siano strettamente riconducibili alle ipotesi previste dalla legge. Nella vicenda affrontata, dalle prove prodotte era emerso che il centro decisionale della società era stato individuato in Italia, presso il contribuente, dove erano stati anche rinvenuti documenti, estratti conto bancari, blocchetti di assegni relativi a conti della società, targhe estere e anche un timbro della impresa tedesca. I computer erano collegati in rete con il server in Germania e gli operatori potevano accedere ai dati elaborati operando dall'Italia. I clienti erano italiani e la necessità di procurare tale clientela, di gestirla e di conoscerne l'affidabilità richiedeva certamente una costante presenza sul territorio nazionale da parte della direzione e della amministrazione della società. La società tedesca operava quindi solo con l'Italia.

Tutti questi elementi, secondo la Cassazione, fanno ritenere fondata l'esterovestizione e quindi l'omessa presentazione della dichiarazione. Da qui la conferma del sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE BUSINESS SCHOOL** SHORT MASTER

**SALES ACADEMY PREMIUM**

**newton** Management Innovation

## VENDERE NELL'ERA DIGITALE

### STRUMENTI E TECNICHE DI NEGOZIAZIONE COMMERCIALE

MILANO, DAL 21 NOVEMBRE 2014  
6 WEEK END NON CONSECUTIVI IN AULA  
E FORMAZIONE ON LINE COMPLEMENTARE

Il primo master blended per sviluppare l'eccellenza nella vendita

**SHORT MASTER 6 WEEK END:**  
60 ore di formazione in aula + 23 corsi on line  
VIDEO LEZIONI INTERATTIVE CON ESPERTI DOCENTI  
DI NEWTON MANAGEMENT INNOVATION

**PROGRAMMA**

**1° MODULO**  
Vendere nell'era digitale: ruolo e competenze del consulente commerciale

**2° MODULO**  
Professionisti commerciali di successo

**3° MODULO**  
Gestire il processo commerciale: dalla negoziazione alla fidelizzazione post vendita

**4° MODULO**  
I canali di vendita tra strumenti tradizionali e nuovi media digitali

**5° MODULO**  
Gli economics delle vendite: budget, controllo dei costi e misurazione dei risultati dell'attività di vendita

**6° MODULO**  
Laboratorio manageriale per lo sviluppo delle competenze relazionali e commerciali

seguici su:  
f in

**SHORT MASTER**  
formazione dinamica per i professionisti più richieste dal mercato

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

Servizio Clienti  
Tel.: 02.3022.3906 / 02.3022.3811  
Tel.: 06.3022.6372 / 06.3022.6379  
Email: segreteria.scuola@ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi  
Milano - via Monte Rosa, 91  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

**GRUPPO 24 ORE**

Lotta all'evasione. I conti del gruppo al 30 giugno

## Equitalia: «Nel 2014 incassati verso quota 7 miliardi di euro»

Meno costi, più servizi e riscossione in linea con l'anno precedente. Sono questi i principali indicatori sull'attività di Equitalia contenuti nella situazione economico-patrimoniale del Gruppo al 30 giugno 2014 approvata dal cda e presentata ieri alle organizzazioni sindacali. Il primo semestre si è chiuso con un risultato netto positivo di milioni e risparmi, rispetto al primo semestre 2013, per 38 milioni di euro, di cui la metà riguarda la gestione amministrativa. Già il bilancio 2013 aveva evidenziato una riduzione della spesa di oltre 200 milioni rispetto al 2010. Il contenimento dei costi ha consentito di mitigare gli effetti sui conti della riduzione dell'aggio dal 9 all'8 per cento.

Equitalia punta a incassare sette miliardi dalla lotta all'evasione nel 2014. In 6 mesi sono stati incassati già 3,7 miliardi. «La proiezione a fine anno - chiarisce la semestrale - è in linea con l'anno precedente. E questo grazie anche a un miliardo in più rispetto all'impatto previsto per la proroga della definizione agevolata delle cartelle che ha sospeso le attività coattive fino al 16 giugno scorso».

Nonostante il taglio dei costi sono inoltre aumentati i servizi per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e ammontano a oltre 15 mila le richieste di rateazione gestite ogni settimana, per un totale di 390 mila dilazioni di pagamento concesse nel semestre. Più in generale, al 30 giugno di quest'anno risultavano attive 2,3 milioni di rateazioni per un importo di oltre 25,6 miliardi di euro. Dal 2006 a oggi Equitalia ha riscosso complessivamente circa 60 miliardi di euro, con un notevole incremento rispetto ai risultati conseguiti dal vecchio sistema affidato alle società concessionarie private che

riscuotevano in media 2,9 miliardi l'anno. L'incidenza del costo per euro riscosso, precisa ancora Equitalia, si è ridotta del 60% rispetto al 2005.

Equitalia ha anche ottenuto la certificazione unica di qualità, a garanzia dei servizi e dell'assistenza offerta ai cittadini. Il certificato di qualità Iso 9001:2008 - spiega la società di riscossione partecipata da agenzie delle Entrate (51%) e Inps (49%) - è un importante riconoscimento frutto di un percorso di innovazione già avviato negli anni scorsi, quando Equitalia ha sostituito circa

**200 milioni**

**Il taglio in quattro anni**  
Il contenimento dei costi dal 2010 dichiarato dalla società

40 società private cui era affidata in concessione l'attività di riscossione dei tributi. Una situazione così frammentata era caratterizzata inevitabilmente da procedure e sistemi di gestione differenti sul territorio nazionale, con ripercussioni sui contribuenti in termini di uniformità di servizi.

Nel corso degli anni Equitalia ha attivato le iniziative necessarie per eliminare queste criticità e la certificazione unica qualifica l'organizzazione, le regole e i meccanismi di governo delle attività svolte per i contribuenti e per gli enti creditori. In quest'ottica è proseguita la riorganizzazione della rete degli sportelli sul territorio e sono stati sottoscritti nuovi accordi con associazioni di categoria e ordini professionali per avere un dialogo costante con il mondo produttivo.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA